

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 18 Luglio 2013****NOR13220
SM****Oggetto: istituzione degli elenchi dei prestatori di servizi non soggetti ad infiltrazione mafiosa.**

Com'è noto, la Legge n.190 del 6 Novembre 2012, intitolata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", all'art.1, comma 52 ha previsto l'istituzione, presso ogni Prefettura, di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (d'ora in poi "elenco"), operanti nei settori a rischio individuati nel successivo comma 53 tra cui, alla lettera h), figura anche l'autotrasporto per conto di terzi (vedi la circolare Confraspporto NOR12304 del 28 Novembre 2012).

L'iscrizione nell'elenco, che ha validità annuale ed è facoltativa, attesta che l'impresa non è soggetta ad infiltrazioni malavitose e soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività; pertanto, le imprese iscritte nell'elenco non devono chiedere il rilascio della predetta informativa in tutti i casi in cui fosse necessaria.

L'attivazione dell'elenco era legata all'emanazione di uno specifico DPCM che, ora, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 Luglio 2013 (D.P.C.M del 18 Aprile 2013), ed entrerà in vigore dal 14 Agosto p.v.

L'elenco in questione si articola in sezioni (una per ciascuna delle attività a rischio infiltrazione mafiosa), alle quali l'impresa può decidere di iscriversi laddove rispetti le seguenti condizioni:

- a) assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del codice antimafia (d.lgvo 159/2011);
- b) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3 del codice antimafia.

Per iscriversi, il titolare dell'impresa individuale (ovvero il legale rappresentante della società) presenta in via telematica un'istanza alla Prefettura competente, indicando il settore o i settori di attività di interesse. La Prefettura, nel termine di 90 gg, provvede a consultare la Banca dati nazionale unica per verificare se l'impresa è ivi censita ed è possibile rilasciare immediatamente l'informativa antimafia liberatoria; in caso affermativo provvede ad iscriverla nell'elenco, altrimenti la Prefettura svolge le necessarie verifiche per accertare la mancanza delle condizioni sopracitate. L'intero procedimento deve chiudersi entro 90 gg dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione.

L'impresa iscritta ha 30 giorni di tempo per comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali. Inoltre, almeno 30 gg prima della scadenza, l'impresa deve comunicare alla Prefettura l'interesse a conservare l'iscrizione nell'elenco; la Prefettura accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione e, in caso di esito positivo, provvede a confermarla, fermo restando che detta verifica può essere svolta in qualsiasi momento, anche con metodo a campione.

L'elenco viene pubblicato da ciascuna Prefettura sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente", ed è soggetto a costante aggiornamento.

Il testo del dpcm è disponibile al link sotto indicato

Cordiali saluti.